



COMUNE di VERGIATE

(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 9 del 19/12/2018

OGGETTO: ATTIVITA' ECONOMICHE APERTE AL PUBBLICO - DISPOSIZIONI SINDACALI IN MATERIA DI ORARI - ANNO 2019.

- IL SINDACO -

Visto l'art. 11, primo comma, del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e l'art. 103, comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 per cui gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che individuano nel Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la figura competente al coordinamento ed alla organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, delle attività artigianali, etc.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/10/99 ad oggetto: "Applicazione artt. 11, 12, e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Determinazione indirizzi e criteri generali in materia di orari degli esercizi di vendita" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la vigente ordinanza sindacale n. 9/2016 del 13/12/2016 ad oggetto "*Attività economiche aperte al pubblico – disposizioni sindacali in materia di orari – Anno 2017*";

Visto l'art. 3, comma 1, lettera d) bis del D.L. 223 del 04/07/2006 (come da ultimo modificato dall'art. 31, comma 1 del D.L. n. 201 del 06/12/11 e convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e precedente art. 35 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111 art. 35 commi 6 e 7 e successive) con il quale è disposto che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.Lgs 114/98 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Richiamato l'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana che così recita: "*L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali*";

Vista la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011 ad oggetto: "*D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 art. 35 commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura*" in particolare, al punto 4;

Stante il potere del Sindaco di emanare ordinanze di limitazione per motivi imperativi di interesse generale, così come definiti dall'art. 8, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

Ritenuto che la citata disposizione liberalizzatrice, seppur tesa ad attuare un processo di maggiore elasticità nella definizione degli orari al fine di far fronte alla crisi economica in atto, determina la reale possibilità di gravi disagi alla cittadinanza che potrebbero derivare dalle aperture serali e/o notturne prolungate;

Considerato pertanto necessario adottare un provvedimento che tenda ad evitare problemi all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla salute umana, all'ambiente e possa altresì disincentivare situazioni che siano in contrasto con l'utilità sociale;

Considerato inoltre che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le attività affini o complementari costituiscono spesso una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti, in particolar modo nelle ore serali e notturne, e valutato dunque necessario tutelare soprattutto le zone centrali e residenziali del territorio trattandosi di aree a più alta densità abitativa;

Viste le sentenze Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30/06/2014 e n. 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda l'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

Visto altresì che gli esercizi aperti al pubblico quali gli acconciatori ed estetisti, gli esercizi di artigianato di servizio (decorazione unghie, sartoria, lavanderie e attività analoghe) e le sale giochi necessitano di una determinazione in termini di orari di apertura al pubblico in quanto la normativa generale vigente in materia non disciplina questo aspetto;

ORDINA

1) IL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI ORARI, nell'ambito della libera determinazione di apertura e chiusura al pubblico delle seguenti attività economiche, per le motivazioni espresse in narrativa, con riferimento al settore di attività prevalente:

PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

svolta quale attività prevalente

- apertura non prima delle ore 05.00;
- chiusura non oltre le ore 03.00 del giorno successivo;

PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

svolta congiuntamente ad attività di trattenimento danzante e/o musicale e di svago

- apertura non prima delle ore 07.00;
- chiusura non oltre le ore 03.00 del giorno successivo;

Al fine di limitare il disturbo alla quiete pubblica **tutti gli esercizi pubblici** di somministrazione di alimenti e bevande **collocati nelle seguenti vie del territorio comunale devono cessare l'attività entro e non oltre le ore 01.00**, trattandosi della zone centrali di Vergiate Capoluogo e frazioni ad elevata densità abitativa:

- **Vergiate capoluogo:** P.zza Matteotti - Via Roma - Via Locatelli - Via Di Vittorio (fino ad incrocio Via Gramsci, Via delle Ginestre, Via Uguaglianza) - Via Cavallotti - L.go Lazzari - Via Piave - Via Boschetto - Via Pezza - Via Don Minzoni - Via Cusciano - Piazza Baj - P.zza Beia - Via Beia (fino ad angolo Via Campirolo) - Via S.ta Maria - Via Gatti - Via Garibaldi (fino al civ. 73).

- **Frazioni:** Corgeno: Via F.lli Rosselli (dall'incrocio con Via Lombardia fino a P.zza Gramsci), Piazza Gramsci, Via Leopardi, Via Lago. Cimbri: Piazza S. Martino, Via Bidoglio, Via Cappelletta, Via Stazione (da incrocio con Via Cappelletta a P.zza S. Martino). Cuirone: Via De Amicis (dall'incrocio con Via Cascine fino a P.zza Turati), Piazza Turati, Via Matteotti. Sesona: Via Treves (dall'incrocio con Via Sesto Calende fino a Via Posorti), Via Posorti (fino al civ. 5), Via Golasecca (fino al civ. 23, incrocio con Vicolo Gerbetto).

L'orario di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevalente o secondaria, è svolta senza alcuna limitazione nelle seguenti giornate;

- veglione del Sabato Grasso del Carnevale Ambrosiano;
- festa di Halloween (31 ottobre/1° novembre);
- vigilia del Santo Natale (24 dicembre/25 dicembre);
- festa di fine anno (31 dicembre/1° gennaio).

L'orario massimo di svolgimento per i **GIOCHI VARI** preventivamente autorizzati quali giochi di biliardo - carte - bocce, ecc.; giochi elettronici (flipper - videogiochi ecc.); giochi di società (monopoli - risiko giochi leciti da tavolo, ecc.) non possono essere esercitati prima delle ore 08.00 e devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ED OCCASIONALI

Le manifestazioni temporanee ed occasionali (*cinema, teatri, arene estive, sagre, feste campestri, saloni destinati alla rappresentazione di spettacoli di arte varia, sale concerti, etc.*) che si svolgono all'aperto o all'interno di locali, con o senza somministrazione di alimenti, che abbiano ottenuto idonea autorizzazione: termine spettacoli alle ore 24.00.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

- apertura non prima delle ore 06.00;
- chiusura non oltre le ore 24.00;

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Il mercato settimanale su area pubblica predefinita, si tiene nel giorno di LUNEDÌ nei seguenti orari:

- dalle ore 7.30 alle ore 13.00;
- posizionamento delle attrezzature non prima delle ore 6.30 e sgombero delle stesse entro le ore 14.00.

ACCONCIATORI / ESTETISTI / DEC. UNGHIE / LAVANDERIE / SARTORIE e altre attività di servizio analoghe

- apertura non prima delle ore 07.00;
- chiusura non oltre le ore 24.00;

SALE GIOCHI/SCOMMESSE/BINGO

- apertura non prima delle ore 08.00;
- chiusura non oltre le ore 20.00;

2) IL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME GENERALI:

Tutti gli esercenti devono preventivamente **comunicare per iscritto** al sindaco **gli orari di apertura settimanale** determinate per l'esercizio della propria attività e la proposta di chiusura per ferie. In caso di attività miste l'esercente deve dichiarare la propria attività prevalente ai fini della determinazione dell'orario. Al fine di una corretta informazione all'utenza gli esercenti TUTTE le diverse attività sono tenuti: ad **esporre al pubblico ed esternamente all'esercizio un cartello visibile anche a negozio chiuso indicante l'orario di apertura praticato ed il periodo di chiusura per ferie.**

E' sempre fatta salva la possibilità che il Sindaco, in relazione a particolari esigenze e/o situazioni (manifestazioni, sagre, feste e simili), proceda a modificare tali limitazioni di orari su richiesta di associazioni o esercenti per zone determinate del territorio.

Il Sindaco ha inoltre la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse e/o di ordine pubblico.

La presente ordinanza ha validità dal 01/01/2019 a tutto il 31/12/2019.

Con l'approvazione del presente atto si intende revocata la precedente ordinanza sindacale in materia n. 15 del 14/12/2017.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale on line e comunicata espressamente agli Organi di controllo e Polizia Locale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta notifica, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Sindaco del Comune di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si informa che il documento è stato firmato da:

Maurizio Leorato;1;5650480



IL SINDACO
Maurizio Leorato